



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## SERVIZI INFORMATIVI

Determinazione N. 1974 / 2016

Responsabile del procedimento: FRANCA SALLUSTIO

**Oggetto: PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE INFORMATICO A NPO SISTEMI S.R.L. PER IL PERIODO MASSIMO DI 6 MESI A PARTIRE DAL 7 LUGLIO 2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 288.901,03 EURO. CIG:430409183F**

Il dirigente

premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo Statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisca le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento degli uffici e dei servizi che, nelle more dell'adozione di analogo regolamento da parte della Città metropolitana, in virtù del principio di continuità amministrativa, trova ad oggi applicazione, in quanto compatibile, in particolare l'art. 24 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;
- iv. il decreto presidenziale, n. 2009/41 prot. n. 79124 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del servizio informatica e la lettera protocollo n. 111508 del 14/12/2012, con cui l'allora Presidente della Provincia prorogava l'incarico sopra citato ai sensi dell'art. 27, comma 4, del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- v. il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2016 – 2017 – 2018 approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 1/2016 del 03/02/2016;

- vi. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito d.lgs. n.50/2016) ;

dato atto:

- i. con determinazione dirigenziale n. 3254 del 15 novembre 2012 protocollo numero 101723, è stato aggiudicato all'RTI composto dalle ditte Npo Sistemi s.p.a. (capogruppo) e Service Trade S.r.l.(mandante), il servizio triennale di supporto ed assistenza tecnica al sistema informatico provinciale CIG 430409183F;
- ii. in data 7/01/2013 è stato dato avvio all'esecuzione del contratto con verbale di consegna lavori prot. 1954 dell'08/01/2013;
- iii. in data 24 gennaio 2013 è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa, Rep. n.29743, registrato a Venezia il 30 gennaio 2013 – Atti Pubblici – al numero 77 tra Provincia di Venezia e il RTI: Npo Sistemi S.p.a. (capogruppo) con sede legale in via Carducci 32- Cap.20123, codice fiscale e partita I.V.A.03074310966 e Service Trade S.r.l. (mandante) con sede legale in via Larga 15 – Cap.20122, codice fiscale e partita I.V.A. 05092220960;
- iv. con determinazione dirigenziale n. 842/2015 la Provincia di Venezia prendeva atto:
  - a) del conferimento del complesso aziendale operante nel settore dell'Information Technology di Npo Sistemi s.p.a. verso la Npo Sistemi S.r.l. ;
  - b) del conseguente subentro di Npo Sistemi S.r.l. P.IVA 08820850967 – sede legale via Vittor Pisani, 6 - 20124 Milano (MI) nella titolarità del contratto, Rep. n. 29743 del 24 gennaio 2013;
- v. con determinazione dirigenziale n. 2372/2015 si è proceduto ad una proroga fino al 6 luglio 2016 del servizio di Global service avvalendosi di quanto previsto dall'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, in quanto a seguito dei ripetuti differimenti dell'approvazione del bilancio 2015 e dell'assenza del bilancio autorizzativo 2015- 2017, non è stato possibile avviare il procedimento di gara per un nuovo servizio di assistenza informatica di durata triennale;
- vi. con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 28/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e con il medesimo atto è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018, in cui è espressamente previsto che si darà seguito alla gara triennale per l'individuazione del contraente dei servizi di global service informatico in scadenza il 6 luglio 2016;
- vii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 7 giugno 2016 sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione 2016, il Piano dettagliato degli obiettivi 2016 e il Piano delle performance 2016; in cui all'obiettivo 01 è indicata l'attività 06 “Global service rete e back-up” che prevede la gestione e la razionalizzazione del sistema informatico metropolitano, oltre all'individuazione di un nuovo fornitore di servizi, una volta concluso il contratto vigente, attraverso l'espletamento di procedura aperta sopra soglia (gara europea) per l'appalto di Global service informatico;

richiamata integralmente la determinazione a contrattare n. 1958/2016 del 4 luglio 2016 adottata dal dirigente del servizio Informatica con cui si è stabilito di acquisire il servizio di Global Service informatico per 18 mesi, rinnovabile per un periodo analogo, mediante l'espletamento di procedura aperta sopra soglia;

considerato che non è stato possibile anticipare tale determinazione a causa della mancanza del bilancio di previsione e del DUP 2016-2018 (che peraltro in virtù del Decreto del Ministro

dell'Interno 1 marzo 2016 erano differibili fino al 31 luglio), autorizzatori per l'indizione della gara, e del Piano Esecutivo di Gestione 2016, che si ricorda essere stato approvato lo scorso 7 giugno, necessario alla regolare assunzione dell'impegno di spesa;

tenuto conto che le modalità declinate dalla nuova normativa degli appalti non consentono di restringere i tempi della procedura di affidamento, che si protrarranno per alcuni mesi; ritenuto, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, di dover comunque provvedere al funzionamento del sistema informatico dell'Ente garantendo la continuità del servizio di gestione e manutenzione delle attrezzature, altrimenti compromessa, procedendo in via eccezionale al prolungamento temporaneo del rapporto contrattuale in essere ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs 50/2016, per lo stretto periodo necessario all'espletamento della gara e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza dall'attuale contratto, senza soluzione di continuità; vista la deliberazione n. 34/2011, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione che ha chiarito che la proroga è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi, come in questo caso, solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice; e comunque (deliberazione n. 7/2011 dell'Autorità) per poter assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione; vista la lettera di accettazione della proposta di proroga da parte della ditta aggiudicataria, acquisita al protocollo con il numero 59218 dell'1 luglio 2016; valutato il valore economico della proroga del contratto in essere per sei mesi in € 236.804,12 (iva esclusa) corrispondente a 1/6 (un sesto) dell'importo totale del contratto triennale iniziale decurtato del 5% come previsto dall'art. 8, comma 8, lett. a) del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;
- ii. il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 28/04/2016 e il Documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018 approvato con il medesimo atto;
- iii. il Piano esecutivo di gestione 2016, il Piano dettagliato degli obiettivi 2016 e il Piano delle performance 2016, approvati con decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 7 giugno 2016;
- iv. il DUVRI già depositato agli atti d'ufficio che non ha subito modifiche;
- v. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare, l'art. 20 che disciplina le modalità d'impegno degli stanziamenti di spesa;

determina

1. di prorogare, a fronte delle argomentazioni illustrate in premessa, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, il termine di durata del contratto stipulato in data 24/01/2013, rep. n° 2943, registrato a Venezia il 30 gennaio 2013 – Atti Pubblici – al numero 77 CIG 430409183F, con la ditta NPO Sistemi srl P.IVA 08820850967 – sede legale via Vittor Pisani, 6 - 20124 Milano (MI), ferme restando tutte le condizioni normative, tecniche ed economiche e senza soluzione di continuità;
2. dare atto che la spesa complessiva per la proroga massima di sei mesi del contratto per l'esecuzione del servizio di assistenza informatica é pari a € 288.901,03 (I.V.A. inclusa) - corrispondente a 1/6 (un sesto) dell'importo totale del contratto triennale in essere decurtato del 5% come previsto dall'art. 8, comma 8, lett. a) del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66;
3. di impegnare la somma complessiva di euro 288.901,03 come specificato in calce alla presente determinazione;

4. di procedere con la proroga contrattuale entro la scadenza dell'attuale servizio, con le modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente;
5. la suddetta somma sarà esigibile a gennaio 2017.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
FRANCA SALLUSTIO

atto firmato digitalmente